

Regolamento Organismo di Vigilanza

Rev. 01 del 26.05.2017

(Presa d'atto dell'Amministratore Unico del 26.05.2017)

INDICE

Art. 1 - Organismo di Vigilanza.....	3
Art. 2 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza. Requisiti di eleggibilità.	3
Art. 3 - Nomina, durata della carica e sostituzione.	3
Art. 4 – Decadenza, revoca e dimissioni.	4
Art. 5 - Poteri- Doveri.....	4
5.1 – Attività di vigilanza.....	5
5.2 – Flussi informativi.....	5
5.3 – Aggiornamento del Modello e formazione del personale.....	5
5.4 – Utilizzo di strutture interne ed esterne all’azienda.....	6
Art. 6 – Segnalazioni per violazioni del Modello.....	6
6.1 – Violazioni commesse dai dipendenti.....	6
6.2- Violazioni commesse dagli amministratori.....	6
Art. 7 - Relazione periodica.....	6
Art. 8 - Compenso.....	6
Art. 9 - Risorse a disposizione dell’Organismo di Vigilanza.	7
Art. 10 - Responsabilità.	7

Art. 1 - Organismo di Vigilanza.

E' istituito un organismo interno alla Laveno Mombello Srl, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare, con continuità di azione e piena autonomia dai vertici operativi della Società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) adottato dalla Società, secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento che è parte integrante del Modello ed è approvato dall'OdV.

Art. 2 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Requisiti di eleggibilità.

L'Organismo di Vigilanza è di tipo collegiale, composto da tre membri nominati dall'Organo Amministrativo della Laveno Mombello Srl, tutti esterni alla società.

L'OdV opera con professionalità e continuità di azione ai sensi del presente Regolamento e del Modello, ed è dotato di autonomia e di indipendenza operativa per l'effettuazione dei compiti assegnatigli dalla legge (art. 6 comma 1, lettera b).

L'OdV deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale o legale e in materia di controlli interni e di organizzazione aziendale. Non possono ricoprire la posizione di Organismo di Vigilanza e se incaricati, decadono dalla carica coloro che hanno:

- relazioni di parentela, coniugi o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, Sindaci della Società e Revisori incaricati dalla Società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza e/o collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. n. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della L. n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- esistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Art. 3 - Nomina, durata della carica e sostituzione.

L'OdV collegiale è nominato con incarico ufficiale dall'organo amministrativo a seguito di una selezione pubblica con valutazione curriculare comparativa.

L'OdV nomina al suo interno un Presidente.

I soggetti nominati facenti parte dell'OdV devono far pervenire alla Società la dichiarazione di accettazione della nomina nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità.

L'OdV collegiale resta in carica per un biennio.

La cessazione dalla carica dell'Organismo collegiale produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo OdV.

In caso di assenza ingiustificata a una o più riunioni ovvero per un periodo superiore a tre mesi, di uno o più componenti, l'OdV, una volta accertato l'impedimento, comunica immediatamente l'indisponibilità rilevata al CdA che provvede senza indugio alla sua sostituzione, se si tratta di impedimento dell'OdV collegiale o alla sostituzione di un suo membro se invece riguarda solo quest'ultimo.

Art. 4 – Decadenza, revoca e dimissioni.

La perdita dei requisiti di eleggibilità di un membro o dell'Organismo nella sua totalità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte dell'Organo Amministrativo.

La revoca di un membro o dell'intero Organismo può essere disposta dall'Organo Amministrativo solo per inadempimento dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti.

In caso di rinuncia e dimissioni da parte di un membro le stesse devono essere motivate e devono essere comunicate con un congruo preavviso almeno trenta giorni prima che producano il loro effetto. La comunicazione deve essere indirizzata, in forma scritta, con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione all'Organo Amministrativo e agli altri componenti dell'Organismo.

Solo nel caso in cui la decadenza, la revoca e le dimissioni riguardino la maggioranza dei membri l'Organismo collegiale decade.

Nel caso di decadenza, revoca o dimissioni di un membro, l'Organo Amministrativo, provvede tempestivamente alla sua sostituzione all'interno dell'Organismo di Vigilanza in essere.

Nel caso di decadenza, revoca o dimissioni della maggioranza dei membri dell'OdV l'Organo amministrativo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Organismo.

Più dettagliatamente, la cessazione dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza o dei suoi componenti può avvenire per una delle seguenti ipotesi:

- scadenza dell'incarico o estinzione della Società;
- perdita dei requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità, presenti in sede di nomina;
- attribuzione di funzioni e responsabilità operative nell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione dell'OdV;
- revoca da parte dell'Organo Amministrativo per giusta causa (anche legata a ristrutturazione organizzativa dell'organizzazione);
- rinuncia di ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta, inviata all'Organo Amministrativo;
- sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Art. 5 - Poteri- Doveri.

L'OdV si riunisce, almeno **tre** l'anno, presso la sede della Laveno Mombello Srl. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'OdV si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti, ogni qualvolta si ritenga opportuno intervenire sulle attività a rischio o su situazioni anomale.

L'OdV, nell'espletamento del proprio incarico, come definito integralmente nel Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell'OdV sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo medesimo.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

5.1 – Attività di vigilanza

L'OdV è validamente riunito quando sono presenti almeno due membri.

In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.

Ogni membro dell'OdV esprime un voto.

Le decisioni dell'OdV sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, è incaricato di:

- assicurare il rispetto di tutti i regolamenti e procedure adottate dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti;
- monitorare costantemente tutte le attività aziendali e, in particolare, quelle ritenute a rischio, al fine di rilevare tempestivamente eventuali violazioni o carenze del Modello;
- comunicare senza indugio le violazioni rilevate agli organi della Società competenti a irrogare le sanzioni conseguenti;
- integrare costantemente la mappatura delle aree a rischio.

Delle riunioni dell'OdV è redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso. Il segretario su mandato del Presidente può curare anche la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni e la trasmissione degli stessi all'Organo Amministrativo della Società.

I verbali sono firmati dal Presidente e dai membri e sono conservati dallo stesso Presidente o in area appositamente identificata e custodita.

Il Presidente, oltre a convocare e presiedere le riunioni dell'OdV coordina i lavori dello stesso e dà esecuzione alle sue determinazioni.

5.2 – Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e, comunque, a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, è rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

Può, inoltre, assumere da chiunque operi per conto della Società nell'ambito delle diverse aree e processi aziendali, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

L'OdV può impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello. Al fine di meglio gestire i flussi informativi verso l'ODV è predisposto uno specifico documento "Flussi informativi all'ODV" in cui si dettagliano oltre che i tipi di informazioni da far pervenire all'Organismo anche i tempi richiesti per l'invio dei differenti documenti e le funzioni coinvolte.

Ciascun responsabile di processo dovrà tempestivamente segnalare all'OdV le violazioni delle procedure e del Modello riscontrate nelle attività aziendali di riferimento.

I dipendenti potranno denunciare eventuali violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza tramite il servizio di posta elettronica appositamente previsti dalla Società, con piena garanzia di riservatezza su tali segnalazioni.

Altri dettagli relativi a tale punto sono presenti nel Modello stesso al paragrafo 5.3

5.3 – Aggiornamento del Modello e formazione del personale

L'Organismo di Vigilanza è inoltre incaricato dell'adeguamento e del costante aggiornamento del Modello di gestione organizzazione e controllo sulla base di:

- riscontrata inefficacia a seguito delle verifiche effettuate;
- riorganizzazione aziendale che ha impatto sui processi definiti a rischio;
- evoluzione organizzativa e normativa.

L'OdV deve altresì gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte. Man mano che il Modello viene aggiornato l'OdV dovrà curare, se necessario, delle sessioni integrative di formazione del personale e dei vertici della Società, al fine di assicurare la piena comprensione del Modello e delle sue finalità.

5.4 – Utilizzo di strutture interne ed esterne all'azienda

L'OdV si avvale, nell'espletamento dell'incarico conferito, delle strutture aziendali e del personale interno di volta in volta da esso individuato per svolgere al meglio la propria attività. L'OdV, può avvalersi, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie all'espletamento della funzione di controllo, oltre che dei suddetti collaboratori interni, di altri consulenti. L'OdV, ove lo ritenga necessario per l'esecuzione dei propri compiti di vigilanza e aggiornamento del Modello, potrà avvalersi, per particolari questioni che richiedano competenze tecnico-specialistiche, di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 6 – Segnalazioni per violazioni del Modello.

6.1 – Violazioni commesse dai dipendenti

L'Organismo di Vigilanza segnala senza indugio alla competente struttura aziendale le violazioni del Modello rilevate nell'esercizio della propria attività di vigilanza, al fine dell'avvio, nei confronti del responsabile o dei responsabili, del relativo procedimento disciplinare ai sensi dei Sistemi Disciplinari adottati dalla Società.

6.2- Violazioni commesse dagli amministratori

Le eventuali violazioni commesse dai componenti l'Organo Amministrativo saranno segnalate ai soci perché pongano in essere le attività ad essi demandate ai fini della eventuale applicazione delle sanzioni conseguenti.

Le segnalazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare

Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato.

Art. 7 - Relazione periodica.

L'Organismo di Vigilanza riferisce sugli esiti dell'attività svolta con continuità ai componenti dell'Organo Amministrativo; inoltre annualmente redige apposita relazione per l'Organo Amministrativo e per una eventuale e successiva presentazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 8 - Compenso.

Il compenso da attribuire all'Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Organo Amministrativo all'atto della pubblicazione dell'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, e non può subire modifiche nel corso del biennio.

Art. 9 - Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

L'organo Amministrativo assicura all'OdV, tramite apposita previsione di budget annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formulerà una richiesta scritta di integrazione delle stesse all'Organo Amministrativo, che analizzate le motivazioni deciderà come procedere.

Art. 10 - Responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Società solo in caso di dolo o colpa grave.